



TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE

DECRETO

ex art. 283 D. Legisl. N.14 del 2019

Il Presidente, giudice designato,

vista la domanda di esdebitazione ex art. 283 del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza) iscritta al n. 4/2024, avanzata da Barbera Pasqua Alfonsa Katia (c.f. BRBPQL73D62C342B), nata a Enna il 22/04/1973, residente in Catania, Via Luisella n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Giacchi con l'ausilio del dott. Andrea Agnello nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania;

viste la relazione principale e quelle integrative predisposte dall'esperto nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania il quale ha ritenuto completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che la domanda di esdebitazione afferisce ad un'esposizione debitoria complessiva pari ad euro 179.563,32 ed è rappresentata, in dettaglio, dalla tabella di cui alla pag.2 della relazione datata 17.9.2024, cui si rinvia;

rilevato che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa e dalla figlia di anni 20 priva di redditi e le spese per il mantenimento della famiglia (secondo il parametro dell'assegno sociale moltiplicato per 13 mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza relativo al numero dei componenti il nucleo familiare) sono state quantificate in euro 16.360,97 annue, pari a circa euro 1.363,00 mensili;

rilevato che, come accertato dal professionista nominato dall'O.C.C., le entrate mensili nette della ricorrente (in atto derivanti unicamente dall'attività di lavoro alle dipendenze della Poste Italiane s.p.a.) ascendono – nel 2023 – ad € 24.547,05 netti, pari ad € 1.888,24 netti mensili;

rilevato che, come accertato dal professionista nominato dall'OCC, la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile né di beni mobili registrati;

ritenuto, in ordine ai presupposti di ammissibilità che, come esposto nella relazione del professionista nominato dall'O.C.C., la ricorrente non ha compiuto nel quinquennio antecedente alla domanda, atti di straordinaria amministrazione ovvero atti in frode nei confronti dei creditori, non riscontrandosi alcun elemento

rilevante dalle interrogazioni presso la banca dati del CRIF, presso la centrale di allarme interbancaria ovvero dalla consultazione del casellario giudiziale;
ritenuto che non risulta che la ricorrente abbia già goduto dell'esdebitazione;
ritenuto che lo stato attuale di incapacienza non è riconducibile al dolo o alla colpa grave della ricorrente, presentando piuttosto un nesso di causalità, in primo luogo, con la condotta del coniuge (dedito al gioco d'azzardo nonché al consumo di droghe e alcool) che ha determinato la crisi del matrimonio e la separazione dal marito nel 2016 (con l'affido esclusivo dei figli) mentre l'assegno di mantenimento dovutole dall'ex coniuge non è stato versato a causa del licenziamento dallo stesso subito;

ritenuto che la situazione finanziaria della ricorrente (gravata dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto in comunione con il coniuge della casa di abitazione che, a causa della morosità, veniva risolto nel 2014 con l'avvio di una procedura esecutiva immobiliare per un credito di euro 143.415,09 e la successiva vendita dell'immobile pignorato) è risultata precaria nonostante l'assunzione della stessa (dal 2010) alle dipendenze della Poste Italiane S.p.A. essendo stata assegnata presso la sede di Napoli con la necessità di sostenere i costi della locazione di un alloggio e delle spese di viaggio per fare rientro periodicamente in Sicilia al fine di garantire l'assistenza ai propri figli;

ritenuto che le circostanze sopra esposte inducono a reputare sussistente la meritevolezza della ricorrente (non configurandosi la colpa grave nella formazione dell'indebitamento) in guisa che, ricorrendo le condizioni di legge, può essere concessa la chiesta esdebitazione, tenuto conto dell'assenza di beni e di somme residue dal reddito in atto percepito tali da consentire, nel futuro quadriennio, di soddisfare la massa dei creditori per un importo pari al 10% dei crediti dagli stessi vantati, secondo il criterio – da reputarsi condivisibile – applicato dal professionista nominato dall'O.C.C., costituito dal calcolo dell'assegno sociale moltiplicato per 13 mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per i parametri indicati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 5/12/203 n. 159 e quindi detraendo da detto imposto annuale il reddito netto prodotto dalla ricorrente nell'anno precedente (nella specie quello del 2023) il che conduce ad escludere la possibilità di conseguire un'utilità rilevante superiore al 10% (cfr. calcolo di cui alla relazione datata 17.9.2024, cui si rinvia);

ritenuto che - secondo quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 283 del CCI - è fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal deposito del decreto di esdebitazione laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il

soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento, non rilevando all'uopo i finanziamenti in qualsiasi forma erogati;
ritenuto che, al fine di cui sopra, la ricorrente, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 283, dovrà trasmettere all'OCC, a pena di revoca del beneficio e secondo le modalità e i termini indicati in dispositivo, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;
rilevato che l'OCC, nella persona del gestore designato, dott. Andrea Agnello, vigilerà sulla correttezza e puntualità degli adempimenti posti a carico della debitrice, riferendo al Giudice in ordine alle eventuali sopravvenienze rilevanti;
ritenuto che il presente decreto va comunicato alla debitrice ed ai creditori, con l'avvertimento che gli stessi potranno proporre opposizione avverso il decreto di esdebitazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

P. Q. M.

CONCEDE

Il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 283 del D. Legisl. n.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza) in favore della ricorrente Barbera Pasqua Alfonsa Katia;

dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori, a cura della parte istante, **entro il giorno 31.10.2024 (depositando entro il 15^ giorno successivo la prova di detta comunicazione)**, con l'avvertimento che gli stessi potranno proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

onera la ricorrente, a pena di revoca del beneficio, di presentare entro il 1^ luglio dei quattro anni successivi al deposito del decreto di esdebitazione (ossia dal 2025 al 2028 compreso), la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 sopra citato.

Si comunichi.

Catania, 4/10/2024

Il Presidente
dott. Roberto Cordio